Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 106° — Numero 17

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Giovedì, 21 gennaio 1965

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1964

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 1964, n. **1495**.

Convenzione tra l'Università degli studi di Parma, il comune di Parma e la provincia di Parma intesa al finanziamento della Facoltà di magistero presso quella Università con conseguenti modifiche dello statuto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, numero 2797 e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte avanzate dalle autorità accademiche dell'Università di Parma, intesa all'istituzione della Facoltà di magistero presso l'Università medesima;

Veduta la convenzione per il mantenimento della predetta Facoltà, stipulata in data 13 ottobre 1964 tra l'Università di Parma, il comune di Parma e la provincia di Parma;

Sentito il parere della sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Riconosciuta la necessità di approvare le proposte menzionate;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto col Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione, stipulata in data 13 ottobre 1964 tra l'Università degli studi di Parma, il comune di Parma e la provincia di Parma, intesa al finanziamento della Facoltà di magistero che viene istituita a norma del seguente art. 2 presso l'Università di Parma.

Art. 2.

Presso l'Università di Parma, è istituita, in aggiunta alle Facoltà indicate nella tabella *A* annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni, la Facoltà di magistero. La Facoltà medesima è mantenuta con i mezzi indicati nella convenzione di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

Sono istituiti, ai sensi degli articoli 63, secondo comma e 100, secondo comma, del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, cinque posti di professore di ruolo.

Sono, inoltre, istituiti, ai sensi dell'art. 13-*bis* della legge 24 giugno 1950, n. 465, cinque posti di assistente ordinario.

Art. 4.

Le attribuzioni che le vigenti disposizioni di legge e di regolamento demandano al Consiglio di facoltà sono esercitate da un apposito Comitato composto di tre professori di ruolo e fuori ruolo nominati dal Ministro per la pubblica istruzione, sentita la sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

I professori di ruolo che, in base alle vigenti disposizioni verranno a far parte della predetta Facoltà, saranno aggregati al Comitato anzidetto. Tale Comitato cesserà dalle sue funzioni allorchè alla Facoltà stessa risulteranno assegnati tre professori di ruolo.

In ogni caso detto Comitato non potrà rimanere in carica oltre un triennio e, qualora allo scadere del trienno medesimo, non risultino assegnati alla Facoltà tre professori di ruolo, il Ministro per la pubblica istruzione provvederà alla nomina di un nuovo Comitato con le stesse modalità indicate nel primo comma del presente articolo.

Art. 5.

Lo statuto dell'Università di Parma, approvato e modificato con i decreti suindicati è ulteriormente modificato come dal testo annesso al presente decreto — visto dal Ministro per la pubblica istruzione — contenente le norme relative all'ordinamento della nuova Facoltà.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 ottobre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1965
Atti del Governo, registro n. 189, foglio n. 137. — VILLA

Testo delle modifiche dello statuto dell'Università di Parma relativo all'istituzione della Facoltà di magistero

Art. 1. - Dopo le parole « Facoltà di economia e commercio » vengono aggiunte le parole « Facoltà di magistero ».

Dopo l'art. 25 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi all'ordinamento della Facoltà di magistero con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Art. 26. - La Facoltà di magistero rilascia le lauree in materie letterarie, in pedagogia ed in lingue e letterature straniere. Rilascia inoltre il diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari.

Corso di laurea in Materie letterarie.

Art. 27. - La durata del corso di studi per la laurea in Materie letterarie è di quattro anni.

Titolo di ammissione:
a) diploma di maturità scientifica;
b) diploma di abilitazione magistrale e concorso.

Il concorso di ammissione per gli abilitati da Istituti magistrali, consiste:

a) nella valutazione dei voti riportati negli esami per il conseguimento del diploma di abilitazione magistrale nel gruppo delle materie letterarie;

b) in una prova scritta di cultura generale per la quale sono concesse sei ore di tempo.

Sono insegnamenti « fondamentali »:
1) Lingua e letteratura italiana (triennale);
2) Lingua e letteratura latina (triennale);
3) Storia (triennale);
4) Geografia (triennale);
5) Pedagogia;
6) Storia della filosofia;
7) Lingua e letteratura moderna straniera a scelta (biennale).

Sono insegnamenti « complementari »:
1) Grammatica latina;
2) Filologia romanza;
3) Filologia germanica;
4) Filologia slava;
5) Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica;
6) Storia dell'arte medioevale e moderna;
7) Storia della grammatica della lingua italiana;
8) Storia della musica;
9) Metodologia e didattica;
10) Estetica;
11) Etnografia;
12) Civiltà greca;
13) Psicologia;
14) Igiene;
15) Sociologia;
16) Storia del Risorgimento;
17) Storia della scuola;
18) Tecnica e didattica del linguaggio cinematografico;
19) Biblioteconomia.

Il terzo anno di corso di « Geografia » deve essere differenziato come corso di applicazione.

Nel corso di « Storia » (triennale) un anno deve essere dedicato alla Storia romana, un anno alla Storia medioevale e uno alla Storia moderna, alternativamente.

Lo studente deve sostenere una prova scritta di traduzione latina, una nella lingua straniera scelta e una di cultura generale.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami di tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro da lui scelti fra i complementari.

Corso di laurea in Pedagogia.

Art. 28. - La durata del corso per la laurea in Pedagogia è di quattro anni.

Titolo di ammissione:
a) diploma di maturità scientifica;
b) diploma di abilitazione magistrale e concorso.

Il concorso di ammissione per gli abilitati da Istituti magistrali consiste:

a) nella valutazione dei voti riportati agli esami per il conseguimento del diploma di abilitazione magistrale, nella Filosofia e nella Pedagogia;

b) in una prova scritta di cultura generale, per cui sono concesse sei ore di tempo.

Sono insegnamenti « fondamentali »:
1) Lingua e letteratura italiana (biennale);
2) Lingua e letteratura latina (biennale);
3) Storia della filosofia (biennale);
4) Filosofia (biennale);
5) Pedagogia (triennale);
6) Storia (biennale);
7) Lingua e letteratura moderna straniera a scelta (biennale).

Sono insegnamenti « complementari »:
1) Filologia romanza;
2) Filologia germanica;
3) Filologia slava;
4) Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica;
5) Psicologia;
6) Storia dell'arte medioevale e moderna;
7) Storia della scuola;
8) Sociologia;
9) Igiene;
10) Metodologia e didattica;
11) Storia delle istituzioni giuridiche italiane;
12) Estetica;
13) Storia della musica;
14) Storia del Risorgimento;
15) Tecnica e didattica del linguaggio cinematografico;
16) Biblioteconomia.

Nel corso di « Storia » (biennale) un anno deve essere dedicato alla Storia medioevale e uno alla Storia moderna alternativamente.

Lo studente deve sostenere una prova scritta di italiano, una di traduzione latina, una della lingua straniera scelta, ed una di cultura generale sulle discipline filosofiche.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro da lui scelti fra i complementari.

Corso di laurea in Lingue e letterature straniere.

Art. 29. - La durata del corso degli studi per la laurea in Lingue e letterature straniere è di quattro anni.

Titoli di ammissione:

a) diploma di maturità scientifica;

b) diploma di abilitazione magistrale;

c) licenza, a norma dell'art. 2 della legge 9 ottobre 1951, n. 1130, dalla Scuola civica « Regina Margherita » di Genova, ora « Grazia Deledda » o dalla Scuola civica « Alessandro Manzoni » di Milano, o dall'Istituto di cultura e di lingue « Marcelline » di Milano, ovvero licenza a norma della legge 12 marzo 1957, n. 94, dal Liceo linguistico « Orsoline del Sacro Cuore » di Cortina d'Ampezzo, dal Liceo linguistico femminile « Santa Caterina da Siena » di Venezia e concorso.

Il concorso di ammissione per gli abilitati in possesso di diploma di cui ai punti *b*) e *c*) consiste:

a) nella valutazione dei voti riportati, nel gruppo delle materie letterarie agli esami per il conseguimento del titolo di studi medi prescritto per l'ammissione;

b) in una prova scritta di cultura generale per la quale sono concesse sei ore di tempo.

Sono insegnamenti « fondamentali »:

1) Lingua e letteratura italiana (biennale);
2) Lingua e letteratura latina (biennale);
3) Lingua e letteratura francese;
4) Lingua e letteratura tedesca;
5) Lingua e letteratura spagnola;
6) Lingua e letteratura inglese;
7) Filologia romanza;
8) Filologia germanica;
9) Storia (biennale);
10) Geografia.

Sono insegnamenti « complementari »:

1) Storia della filosofia;
2) Filosofia;
3) Pedagogia;
4) Storia dell'arte medioevale e moderna;
5) Lingua e letteratura russa;
6) Lingua e letteratura polacca;
7) Filologia slava;
8) Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica;
9) Lingua e letteratura americana;
10) Metodologia e didattica;
11) Estetica;
12) Storia della musica;
13) Psicologia;
14) Igiene;
15) Sociologia;
16) Storia del Risorgimento;
17) Storia della scuola;
18) Tecnica e didattica del linguaggio cinematografico;
19) Biblioteconomia.

Lo studente deve seguire per tutti i quattro anni del corso di laurea l'insegnamento della lingua straniera alla quale intende dedicare i suoi studi, e per due anni quello di una altra delle lingue straniere; egli può inoltre seguire, pure per due anni, l'insegnamento di una terza lingua straniera, nel qual caso può diminuire di uno gli insegnamenti complementari.

Nel corso di « Storia » (biennale) un anno deve essere dedicato alla Storia medioevale e uno alla Storia moderna, alternativamente.

Lo studente deve sostenere una prova scritta di italiano, una di traduzione latina e una di cultura generale nella lingua straniera nella quale ha approfondito i suoi studi per il conseguimento della laurea.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in tre da lui scelti fra i complementari.

Diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari.

Art. 30. - La durata del corso degli studi per il conseguimento del diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari è di tre anni.

Titoli di ammissione: diploma di abilitazione magistrale e concorso.

Il concorso di ammissione consiste:

a) nella valutazione dei voti riportati agli esami per il conseguimento del diploma di abilitazione magistrale, nel gruppo delle materie letterarie e nella filosofia e pedagogia;

b) in una prova scritta di cultura generale per la quale sono concesse sei ore di tempo.

Sono insegnamenti « fondamentali »:

1) Pedagogia (triennale);
2) Lingua e letteratura italiana (biennale);
3) Lingua e letteratura latina (biennale);
4) Storia (biennale);
5) Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica;
6) Geografia (biennale);
7) Storia della filosofia (biennale);
8) Igiene.

Sono insegnamenti « complementari »:

1) Lingua straniera moderna a scelta (biennale).

Lo studente deve sostenere una prova scritta di pedagogia; una di italiano e una della lingua straniera prescelta.

Per conseguire il diploma lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed in quello complementare.

Art. 31. - Lo studente, all'atto della presentazione della domanda di ammissione all'esame di concorso, dovrà dichiarare a quale tipo di corso di laurea o di diploma intende iscriversi.

Art. 32. - Gli esami saranno sostenuti per singole materie. Per gli insegnamenti triennali e biennali l'esame sarà sostenuto alla fine del singolo anno di corso.

Art. 33. - Il preside controlla ed approva i piani di studio presentati dagli studenti per ogni anno di corso.

Art. 34. - Per quanto riguarda l'iscrizione ad anno successivo al primo gli studenti già laureati in materie letterarie, o pedagogia, o lingue e letterature straniere, o di altre Facoltà universitarie o Istituti superiori che siano, però in possesso di diploma di abilitazione magistrale o di maturità scientifica o degli studenti già in possesso del diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari, valgono le disposizioni di cui agli articoli 10 e 17 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

Visto, *il Ministro per la pubblica istruzione*
GUI

Repertorio n. 274

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA

Convenzione con la provincia di Parma ed il comune di Parma per la nuova Facoltà di magistero

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentosessantaquattro il giorno 13 (tredici) del mese di ottobre in Parma, presso il rettorato della Università degli studi, davanti a me Usberti dott. Gian Paolo, direttore amministrativo dell'Università medesima e funzionario delegato con decreto rettorale n. 23, reg. XXX del 12 gennaio 1961 a ricevere e redigere gli atti e i contratti per conto e nell'interesse dell'Amministrazione universitaria di Parma, ai sensi e per gli effetti dell'art. 129 del regolamento generale universitario approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, ed alla presenza dei testi a me noti ed idonei a termine di legge:

Quarantelli dott. Franco, nato a Noceto (Parma), il 28 dicembre 1935 e domiciliato a Noceto (Parma), via Caduti Libertà, 5;

Anghinetti Ugo, nato a Cortile San Martino (Parma), il 9 marzo 1912 e domiciliato a Parma, via Università, 12;

si sono personalmente costituiti i signori:

Venturini prof. Gian Carlo, nato a Parma il 22 gennaio 1911, domiciliato a Parma, viale Solferino, 18-A, il quale interviene al presente atto quale rettore dell'Università degli studi di Parma e legale rappresentante della medesima, debi-

tamente autorizzato con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 30/1046 del 27 agosto 1964.
che si allega al presente atto perchè ne faccia parte integrante quale allegato « A »;

Baldassi Vincenzo, nato a Portogruaro il 29 giugno 1924, domiciliato a Parma, via Emilia Est, 25, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di sindaco del comune di Parma ed in legale rappresentanza del Comune stesso, autorizzato con deliberazione del Consiglio comunale del 20 marzo 1964, n. 89, approvata dalla Commissione centrale di finanza locale con atto del 29 settembre 1964;

Dalla Tana rag. Luciano, nato a Collecchio (Parma) il 19 maggio 1924, domiciliato a Parma, via Frugoni, 5, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di presidente della provincia di Parma autorizzato con deliberazione del Consiglio provinciale in data 15 aprile 1964, n. 6/70-*bis*, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa nella seduta del 27 luglio 1964, n. 12472, Divisione I;
persone della cui identità personale, capacità giuridica e poteri sono personalmente certo;
i medesimi mi richiedono di ricevere il presente atto in forza del quale,

Premesso:

a) che il vigente ordinamento didattico universitario, approvato con regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 e il regolamento successivo approvato con regio decreto-legge 28 novembre 1935, n. 2044 e successive modificazioni e aggiunte, espressamente prevedono l'istituzione, presso le Università, della Facoltà di magistero;

b) che per l'art. 18 del vigente testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, lo statuto dell'Università degli studi di Parma può essere modificato con l'aggiunta delle disposizioni relative alla istituenda Facoltà di magistero, e che infatti tale modifica è già in corso;

c) che per il funzionamento di detta Facoltà sono previsti n. 5 (cinque) professori di ruolo e n. 5 (cinque) assistenti di ruolo;

d) che il Senato accademico nella adunanza del giorno 17 luglio 1963 ha espresso con vivo compiacimento parere favorevole alla istituzione di quel numero massimo di posti di professore di ruolo e di assistenti di cui gli Enti sovventori assicurano il finanziamento;

e) che il comune di Parma e la provincia di Parma, hanno ravvisato l'opportunità di costituire presso l'Università degli studi di Parma una Facoltà di Magistero con i corsi di laurea in materie letterarie, pedagogia, lingue e letterature straniere e diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari onde favorire una ripresa degli studi umanistici nella città e far fronte alla crescente necessità di personale insegnante della scuola media nella zona;

f) che il comune di Parma, con deliberazione n. 89 del 20 marzo 1964 approvata dalla Commissione centrale di finanza locale con atto del 29 settembre 1964 ha assunto l'impegno di concedere all'Università degli studi di Parma, per l'istituzione della Facoltà di magistero, un contributo annuo di L. 26.250.000 (diconsi lire ventiseimilioniduecentocinquantamila) per la durata di anni 30 (allegato *B*);

g) che la provincia di Parma con deliberazione del Consiglio provinciale n. 6/70 *bis* del 15 aprile 1964 approvata dalla Giunta provinciale amministrativa nella seduta del giorno 27 luglio 1964 ha assunto l'impegno di concedere alla Università degli studi di Parma, per l'istituzione della Facoltà predetta, un contributo annuo di L. 25.590.000 (diconsi lire venticinquemilionicinquecentonovantamila) per la durata di anni 30 (allegato *C*);

h) che il Consiglio di amministrazione dell'Università degli studi di Parma ha deliberato con suo atto n. 30/1046 del 27 agosto 1964 di approvare lo schema di convenzione nel testo sul quale il Ministero del tesoro ha dato il proprio preventivo benestare, assumendo con ciò a carico dell'Ateneo tutti gli oneri relativi in essa contenuti;

i) che l'Università degli studi di Parma ha adottato per la istituzione della Facoltà di magistero le conseguenti proposte di modifiche del proprio statuto con deliberazione del Senato accademico in data 29 ottobre 1963 n. 13/142 e del Consiglio di amministrazione in data 29 ottobre 1963, n. 21/682, proposte che saranno trasmesse al Ministero della pubblica istruzione.

Tutto ciò premesso

detti signori con le rispettive qualifiche convengono e stipulano quanto appresso:

Art. 1.

In aggiunta alle Facoltà dell'Università degli studi di Parma indicate nella tabella annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni sarà aggiunta la Facoltà di magistero.

Art. 2.

Presso l'Università degli studi di Parma saranno istituiti ed assegnati alla Facoltà di magistero e ai sensi dell'art. 63, comma secondo e dell'art. 100, comma secondo del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, n. 5 (cinque) posti di professori da destinarsi a quegli insegnamenti della Facoltà stessa che verranno in un primo tempo designati nelle forme dovute. In relazione alle esigenze dell'attività didattico-scientifica della Facoltà di magistero durante il periodo di validità della presente convenzione, ciascun posto, al momento in cui si renderà vacante, potrà essere assegnato a una cattedra anche eventualmente diversa da quella di cui in un primo tempo è stato assegnato.

Art. 3.

Presso l'Università degli studi di Parma saranno istituiti ed assegnati alla Facoltà di magistero, ai sensi dell'art. 1 (sub. art. 13-*bis*) della legge 24 giugno 1950, n. 465, n. 5 (cinque) posti di assistente ordinario. Il trattamento giuridico ed economico, nonchè il trattamento di quiescenza dei titolari sopraddetti posti di assistente, sarà quello previsto dal decreto legislativo 7 maggio 1945, n. 1172, ratificato e modificato con la legge 24 giugno 1950, n. 465, e successive modificazioni, riguardante la istituzione dei ruoli statali del personale assistente tecnico e subalterno delle Università.

Art. 4.

Allo statuto dell'Università degli studi di Parma saranno, a norma di legge, aggiunte le disposizioni relative all'ordinamento didattico della nuova Facoltà di magistero, secondo le proposte già formulate dalle competenti autorità accademiche.

Art. 5.

Alla spesa annua per il finanziamento della Facoltà di magistero sarà provveduto:

a) con il provento delle tasse e degli altri contributi a carico degli studenti;

b) con il contributo annuo del comune di Parma di lire 26.250.000 (diconsi lire ventiseimilioniduecentocinquantamila);

c) con il contributo annuo della provincia di Parma di L. 25.590.000 (diconsi lire venticinquemilionicinquecentonovantamila);

d) con eventuali contributi di Enti pubblici e privati.

Art. 6.

In coerenza a quanto sopra il sig. Baldassi Vincenzo sindaco del comune di Parma ed in rappresentanza del medesimo, promette e si obbliga a corrispondere annualmente alla Università degli studi di Parma e per tutta la durata della presente convenzione, la somma di L. 26.250.000 (diconsi lire ventiseimilioniduecentocinquantamila).

Il sig. Dalla Tana rag. Luciano, presidente della provincia di Parma ed in rappresentanza della medesima, promette e si obbliga a corrispondere annualmente all'Università degli studi di Parma e per tutta la durata della presente convenzione la somma di L. 25.590.000 (diconsi lire venticinquemilionicinquecentonovantamila).

I contributi indicati nel precedente art. 5 sono destinati nella misura di L. 43.200.000 al finanziamento di numero cinque posti convenzionati di professore di ruolo e numero cinque posti convenzionati di assistente di ruolo indicati nel summenzionati articoli 1 e 2 compreso l'onere per il trattamento di previdenza e di assistenza, corrispondente al 20 % del trattamento economico spettante ai titolari dei posti di ruolo suddetti. La residua somma dei contributi anzidetti nella misura di L. 8.640.000 è destinata alla retribuzione di numero otto docenti incaricati interni.

Art. 7.

Le Amministrazioni di cui all'art. 6 della presente convenzione si obbligano ad aumentare proporzionalmente i contributi dovuti in rapporto ad eventuali futuri miglioramenti economici o di carriera che dovessero essere disposti dallo Stato a favore del personale insegnante universitario.

Art. 8.

Il prof. Venturini Gian Carlo, rettore magnifico dell'Università degli studi di Parma in rappresentanza della stessa dichiara di accettare le superiori promesse e obbligazioni assunte dai signori Baldassi Vincenzo e Dalla Tana rag. Luciano nelle rispettive qualifiche di rappresentanza.

Art. 9.

L'Università degli studi di Parma si impegna e si obbliga a versare annualmente allo Stato a decorrere dalla data di nomina di ruolo dei titolari, l'ammontare complessivo degli assegni lordi dovuti dallo Stato stesso ai professori titolari dei 5 (cinque) posti di ruolo di cui all'art. 2, ai 5 (cinque) assistenti di ruolo di cui all'art. 3 e agli 8 (otto) docenti incaricati interni di cui all'art. 6, compreso i relativi oneri finanziari, l'ammontare delle ritenute che sugli stipendi dei sopraddetti professori ed assistenti dovranno essere operate in conto entrate del Tesoro, oltre gli eventuali futuri aumenti del trattamento economico, verserà inoltre, la somma pari al 20 % (venti per cento), sul trattamento economico spettante ai titolari dei posti suddetti, per costituire uno speciale fondo per provvedere al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante ai titolari stessi.

Le somme dovute allo Stato dall'Università di Parma, a norma del presente articolo, verranno fatte affluire al capitolo e all'articolo propri dell'esercizio nel quale saranno nominati i titolari degli istituendi posti di professore e di assistente nonchè i docenti incaricati e dai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Art. 10.

L'Università degli studi di Parma si impegna ad ospitare la Facoltà di magistero in locali idonei, già a disposizione nel Palazzo universitario centrale, a destinare alla Facoltà l'intero ammontare delle tasse, soprattasse e contributi riscossi dagli studenti iscritti, e consente altresì che la Facoltà si avvalga, pure rispettando le necessarie ed ovvie distinzioni e gerarchie, delle attrezzature didattiche e scientifiche delle affini Facoltà di giurisprudenza, economia e commercio, medicina e chirurgia, scienze matematiche fisiche e naturali.

Art. 11.

L'Università degli studi di Parma si adoprerà affinchè gli Enti locali, territoriali e culturali di Parma concedano il più ampio uso delle rispettive biblioteche e delle attrezzature utili all'attività didattica e scientifica della Facoltà.

Art. 12.

La presente convenzione avrà la durata di anni 30 (trenta) a decorrere dalla data del decreto del Presidente della Repubblica che l'approverà e si intenderà rinnovata di trentennio in trentennio, salvo che non intervenga formale disdetta, almeno un anno prima della scadenza.

Art. 13.

Qualora in qualsiasi momento vengono a cessare o diventino insufficienti i mezzi messi a disposizione dagli Enti sovventori per il funzionamento della Facoltà di magistero, la Facoltà stessa sarà soppressa e cesseranno dal servizio i professori di ruolo e gli assistenti ordinari i quali saranno ammessi all'eventuale trattamento di cessazione che possa loro spettare a norma di legge.

Art. 14.

La presente convenzione, stipulata nell'interesse dell'Università degli studi di Parma sarà registrata in esenzione delle tasse di registro a norma dell'art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073. E richiesto io sottoscritto ho ricevuto questo atto che scritto da persona di mia fiducia, con mezzi meccanici, sopra n. 4 fogli e per complessive 12 pagine è stato firmato alla presenza dei testimoni suddetti, dai signori comparenti e me medesimo, previo integrale lettura da me datane ai comparenti stessi, i quali lo hanno approvato, dichiarandolo pienamente conforme alla volontà da loro manifestata.

F.to Dalla Tana Luciano - Enzo Baldassi Gian Carlo Venturini - Ugo Anghinetti - Franco Quarantelli - Gian Paolo Usberti.

Registrato, addì 13 ottobre 1964, Ufficio registro atti civili e successioni di Parma, al n. 78, vol. 14, mod. I (Atti pubblici), esatte lire: gratis.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1964, n. **1496.**

Richiamo alle armi per speciali esigenze e per istruzione nel corso dell'esercizio 1965 contingenti per complessivi n. 2.500 sottufficiali e n. 12.000 graduati e comuni della forza in congedo appartenenti alle diverse categorie e specialità del C.E.M.M.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 47, 51 e 54 della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto l'art. 78 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la leva marittima, approvato con regio decreto 28 luglio 1932, n. 1365 e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità di effettuare richiami di sottufficiali, graduati e comuni del C.E.M.M. della forza in congedo per speciali esigenze e per aggiornamento della preparazione dei riservisti nell'uso delle più recenti armi e apparecchiature;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

E' data facoltà al Ministro per la difesa di richiamare alle armi per speciali esigenze e per istruzione nel corso dell'esercizio 1965 contingenti per complessivi n. 2.500 sottufficiali e n. 12.000 graduati e comuni della forza in congedo appartenenti alle diverse categorie e specialità del C.E.M.M.

Art. 2.

Il richiamo avrà luogo nel tempo, nei modi e per la durata che saranno stabiliti dal Ministro per la difesa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1965
Atti del Governo, registro n. 189, foglio n. 124. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 ottobre 1964, n. **1497.**

Modificazioni allo statuto dell'Ente lombardo per il potenziamento zootecnico e la bonifica sanitaria degli allevamenti bovini, con sede in Milano.

N. 1497. Decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, vengono abrogati e sostituiti gli articoli 2, 3, 7, 10, 12 e 14 dello statuto dell'Ente lombardo per il potenziamento zootecnico e la bonifica sanitaria degli allevamenti bovini, con sede in Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *gennaio* 1965
Atti del Governo, registro n. 189, *foglio n.* 112. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 1964, n. **1498.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto tecnico industriale di Campobasso.

N. 1498. Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto tecnico industriale di Campobasso, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *gennaio* 1965
Atti del Governo, registro n. 189, *foglio n.* 106. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 1964, n. **1499.**

Erezione in ente morale della Fondazione « Eleonora Lorillard Spencer Cenci », presso l'Università di Roma.

N. 1499. Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Fondazione « Eleonora Lorillard Spencer Cenci », presso l'Università di Roma, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *gennaio* 1965
Atti del Governo, registro n. 189, *foglio n.* 111. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 novembre 1964, n. **1500.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto tecnico industriale « Omar » di Novara.

N. 1500. Decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto tecnico industriale « Omar » di Novara, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *gennaio* 1965
Atti del Governo, registro n. 189, *foglio n.* 104. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 novembre 1964, n. **1501.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto tecnico industriale « E. Fermi » di Lecce.

N. 1501. Decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto tecnico industriale « E. Fermi » di Lecce, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *gennaio* 1965
Atti del Governo, registro n. 189, *foglio n.* 105. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 dicembre 1964, n. **1502.**

Autorizzazione alla Fondazione « Ing. Carlo Maurilio Lerici », con sede presso il Politecnico di Milano, ad accettare una donazione.

N. 1502. Decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Fondazione « Ing. Carlo Maurilio Lerici » con sede presso il Politecnico di Milano, viene autorizzata ad accettare la donazione disposta in suo favore dalla signora Basilissa Margherita Aymar in Lerici con atto pubblico 18 gennaio 1962, repertorio 54911 a rogito del notaio dottor Marco Panvini Rosati, consistente in appartamenti del secondo piano del fabbricato sito in Roma, via Vittorio Veneto, 108, per una superficie utile complessiva di mq. 216.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *gennaio* 1965
Atti del Governo, registro n. 189, *foglio n.* 107. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1964.

Determinazione del valore, delle caratteristiche tecniche e dei termini di validità e di cambio del francobollo commemorativo di Giambattista Bodoni nel 150° anniversario della morte.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1963, n. 1479, con il quale è stata autorizzata, tra l'altro, l'emissione di una serie di francobolli commemorativi di Giambattista Bodoni nel 150° anniversario della morte;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla emissione di un solo francobollo;

Decreta:

Art. 1.

Il francobollo di cui alle premesse, emesso nel valore da L. 30, è stampato in calcografia, su carta bianca, liscia. Il formato carta è di mm. 25,35 x 30, il formato

stampa di mm. 22,35 x 26,5; la perforatura è costituita da 14 dentelli ogni due centimetri; colore: rosso carminio.

La vignetta, che poggia sul lato corto del formato, rappresenta l'effige di Giambattista Bodoni, dipinta da A. Appiani e incisa da F Rosaspina. E' inquadrata da una fascia a giorno ove sono impressi motivi originali tratti dal manuale tipografico del Maestro, la leggenda « POSTE ITALIANE » e il valore. Alla base del ritratto v'è una formella che porta il nome « GIAMBATTISTA BODONI » e le date « 1813 » e « 1963 ».

Art. 2.

Il francobollo di cui all'art. 1 del presente decreto sarà valido agli effetti postali a tutto il 31 dicembre 1965, e sarà ammesso al cambio, purchè non sciupato nè perforato, a tutto il 30 giugno 1966.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 luglio 1964

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
RUSSO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 dicembre 1964
Registro n. 63 Ufficio risc. poste e tel., foglio n. 313. — MIGNEMI

(105)

DECRETO MINISTERIALE 28 ottobre 1964.
Modifica alla tabella « A Import ».

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
E
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il decreto ministeriale 31 ottobre 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 dicembre 1962, numero 308, concernente la tabella « A Import » e successive modificazioni;

Visti i regolamenti C.E.E. n. 13/64 e 14/64 in data 5 febbraio 1964, relativi alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati rispettivamente nei settori del latte, dei prodotti lattiero-caseari e delle carni bovine;

Ritenuta la necessità di modificare la vigente tabella « A Import »;

Decreta:

Dall'elenco di merci annesso al decreto ministeriale 31 ottobre 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 dicembre 1962, n. 308, vengono depennate le seguenti voci doganali:

01.02 A II b	Bestiame bovino vivo da macello;
02.01 A II	Carni bovine commestibili, fresche, refrigerate o congelate;
04.02	Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati;
04.03	Burro;
04.04	Formaggi e latticini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed entrerà in vigore il 1° novembre 1964.

Roma, addì 28 ottobre 1964

Il Ministro per il commercio con l'estero
MATTARELLA

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria e commercio
MEDICI

(181)

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1964.
Classificazione tra le statali di una strada in provincia di Siena con la denominazione di Strada statale n. 478 « di Sarteano » e cambio di denominazione di un tratto di km. 9 + 800 della Strada statale n. 2 « Cassia ».

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Ritenuto che la strada provinciale: innesto Strada statale n. 146 « di Chianciano », in località Querce al Pino Sarteano innesto Strada statale n. 2 « Cassia » a sud di Radicofani, della lunghezza di km. 26 + 500, ha i requisiti previsti per essere inserita nella rete delle Strade statali;

Sentiti, a norma dell'art. 3 della legge suindicata, il Consiglio d'amministrazione dell'A.N.A.S., il Consiglio superiore dei lavori pubblici e l'Amministrazione provinciale di Siena, che si sono pronunciati rispettivamente il 26 giugno 1954, il 23 ottobre 1964 ed il 10 settembre 1964;

Ritenuto opportuno includere nel tracciato della nuova strada il tratto della Strada statale n. 2 « Cassia », della estesa di km. 9 + 800 che va dall'innesto suddetto, per Radicofani, alla progressiva 165 + 000;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada: innesto Strada statale n. 146 « di Chianciano » in località Querce al Pino Sarteano - innesto Strada statale n. 2 « Cassia » a sud di Radicofani è classificata statale.

Art. 2.

Il tratto di Strada statale compreso tra l'arteria di cui all'articolo precedente e la progressiva 165 + 000 cessa di appartenere alla Strada statale n. 2 « Cassia » per assumere una diversa denominazione giusta quanto all'articolo seguente.

Art. 3.

La Strada statale con itinerario: innesto Strada statale n. 146 « di Chianciano » in località Querce al Pino Sarteano Radicofani innesto Strada statale n. 2 « Cassia » alla progressiva 165 + 000, della lunghezza complessiva di km. 36 + 300 assume la denominazione di: Strada statale n. 478 « di Sarteano ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 novembre 1964

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1964
Registro n. 55 Lavori pubblici, foglio n. 192

(146)

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1964.

Classificazione tra le statali di una strada in comune di Firenze con la denominazione di Strada statale n. 2 « Cassia-diramazione Certosa ».

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Ritenuto che la strada: innesto Strada statale n. 2 « Cassia »-Monastero della Certosa del Galluzzo, della lunghezza di km. 0+630, ha i requisiti previsti per essere inserita nella rete delle strade statali;

Visto il voto n. 215 del 29 aprile 1964 del Consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S.;

Visto il voto n. 1503 del 31 luglio 1964 del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sentiti a norma dell'art. 3 della legge suindicata, gli enti locali interessati;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada: innesto Strada statale n. 2 « Cassia »-Monastero della Certosa del Galluzzo, della lunghezza di km. 0+630, è classificata statale con la denominazione di: Strada statale n. 2 « Cassia »-diramazione Certosa.

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 dicembre 1964

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1964
Registro n. 55 Lavori pubblici, foglio n. 132

(100)

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1964.

Composizione del Collegio dei revisori dei conti del Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Palermo.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, modificato dalla legge 18 luglio 1959, n. 555, e dalla legge 29 settembre 1962, n. 1462, concernente la costituzione dei Consorzi di sviluppo industriale;

Visti gli articoli 6 e 10 dello statuto del Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Palermo approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 gennaio 1964, n. 75;

Viste le designazioni della Cassa per il Mezzogiorno e del Consiglio generale del Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Palermo;

Sentito il Presidente del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno;

Decreta:

Art. 1.

Il Collegio dei revisori dei conti del Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Palermo, per il triennio 1964-66, è composto come segue:

dott. Giuseppe Latino, revisore effettivo, con funzioni di presidente e dott. Manfredo Mascolini, revisore supplente, designati dal Ministero dell'industria e del commercio;

dott. Michele Sferlazza, revisore effettivo, e dottor Emilio Ricci, revisore supplente, designati dalla Cassa per il Mezzogiorno;

dott. Domenico Pellerito, revisore effettivo, e dottor Claudio Catalfio, revisore supplente, designati dal Consiglio generale del Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Palermo.

Art. 2.

Il Consiglio generale del Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Palermo determinerà le indennità spettanti ai componenti del nominato Collegio dei revisori dei conti.

Roma, addì 7 dicembre 1964

Il Ministro: MEDICI

(42)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1964.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Caserta ad applicare l'aliquota d'imposta per l'anno 1965.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia corporativa e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 892;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1965 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Caserta;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *e*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Caserta è autorizzata ad esigere per l'anno 1965 è stabilita nella misura di L. 2%.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1965 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Caserta sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie e comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 30 dicembre 1964

p. *Il Ministro*: OLIVA

(58)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1964.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Torino ad applicare l'aliquota d'imposta per l'anno 1965.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia corporativa e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 892;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1965 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Torino;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *e*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Torino è autorizzata ad esigere per l'anno 1965 è stabilita nella misura di L. 0,50%.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1965 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Torino sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie e comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 30 dicembre 1964

p. *Il Ministro*: OLIVA

(56)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Revoca della zona di divieto di caccia e uccellagione di Voltri, Mele e Masone (Genova)

Con decreto ministeriale 30 dicembre 1964 il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti ministeriali 4 agosto 1951 e 25 giugno 1952, nella zona di Genova, Mele e Masone (Genova), dell'estensione di ettari 1000, compresa entro i confini delimitati con il decreto ministeriale 4 agosto 1951, viene revocato.

(150)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Santeramo in Colle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 31 dicembre 1964, il comune di Santeramo in Colle (Bari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 158.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(76)

Autorizzazione al comune di San Benedetto del Tronto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 31 dicembre 1964, il comune di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 106.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 11 gennaio 1945, n. 51.

(77)

Autorizzazione al comune di Resina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 31 dicembre 1964, il comune di Resina (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 496.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(78)

Autorizzazione al comune di Pomigliano d'Arco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 31 dicembre 1964, il comune di Pomigliano d'Arco (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(79)

Autorizzazione al comune di Ostuni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 31 dicembre 1964, il comune di Ostuni (Brindisi), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 221.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(80)

Autorizzazione al comune di Monopoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 31 dicembre 1964, il comune di Monopoli (Bari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 232.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(81)

Autorizzazione al comune di Mola di Bari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 31 dicembre 1964, il comune di Mola di Bari (Bari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 135.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(82)

Autorizzazione al comune di Mirandola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 31 dicembre 1964, il comune di Mirandola (Modena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 66.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(83)

Autorizzazione al comune di Lugo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 31 dicembre 1964, il comune di Lugo (Ravenna), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 110.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(84)

Autorizzazione al comune di Faenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 31 dicembre 1964, il comune di Faenza (Ravenna), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 107.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(85)

Autorizzazione al comune di Fano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 31 dicembre 1964, il comune di Fano (Pesaro e Urbino), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 570.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(86)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 12

Corso dei cambi del 20 gennaio 1965 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,82	624,82	624,8375	624,82	624,80	624,83	624,82	624,80	624,83	624,83
$ Can.	582,04	582 —	582,20	582 —	580,30	582,25	582 —	582,10	582,25	582,10
Fr. Sv.	144,59	144,65	144,62	144,64	144,60	144,61	144,6375	144,60	144,61	144,65
Kr. D.	90,38	90,38	90,40	90,40	90,25	90,39	90,40	90,37	90,39	90,40
Kr. N.	87,34	87,35	87,35	87,355	87,28	87,34	87,34	87,35	87,35	87,35
Kr. Sv.	121,65	121,69	121,65	121,685	121,50	121,65	121,68	121,65	121,66	121,66
Fol.	173,85	173,90	173,90	173,895	173,83	173,83	173,90	173,87	173,84	173,90
Fr. B.	12,59	12,592	12,5930	12,5925	12,59	12,59	12,592	12,60	12,59	12,59
Franco francese	127,50	127,515	127,52	127,51	127,45	127,49	127,52	127,50	127,49	127,50
Lst.	1744,29	1744,70	1744,4250	1744,40	1744 —	1744,43	1744,475	1744,35	1744,50	1744,80
Dm. occ.	157,04	157,09	157,05	157,075	157,05	157,04	157,065	157,05	157,05	157,10
Scell. Austr.	24,18	24,18	24,18	24,1775	24,15	24,18	24,178	24,19	24,18	24,185
Escudo Port.	21,75	21,75	21,75	21,765	21,80	21,75	21,75375	21,76	21,76	21,75

Media dei titoli del 20 gennaio 1965

Titolo	Quotazione
Rendita 5 % 1935	100,70
Redimibile 3,50 % 1934	96,25
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	83,225
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,225
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	95,875
Id. 5 % (Città di Trieste)	95,95
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,40
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	100,55
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	101,05
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	101,225
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	101,20
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	101,85
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	102,10
Id. 5 % (» 1° aprile 1973)	102,05
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,475

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 20 gennaio 1965

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,82
1 Dollaro canadese	582 —
1 Franco svizzero	144,639
1 Corona danese	90,40
1 Corona norvegese	87,347
1 Corona svedese	121,682
1 Fiorino olandese	173,897
1 Franco belga	12,592
1 Franco francese	127,515
1 Lira sterlina	1744,437
1 Marco germanico	157,07
1 Scellino austriaco	24,178
1 Escudo Port.	21,759

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Estensione del territorio dei comprensori di Belluno e di Udine

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per il tesoro 17 novembre 1964 è stata determinata l'estensione del territorio dei comprensori delle provincie di Belluno e di Udine ed è stato riconosciuto carattere di necessità e destinazione a servizio di interesse generale dei comprensori ad opere di nuova costruzione di competenza delle Provincie e dei Comuni la cui spesa è assunta a totale carico dello Stato ai sensi dell'art. 3 della legge 31 maggio 1964, n. 357.

(44)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 13 agosto 1964, registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 1964, registro n. 50, foglio n. 246, è stato accolto il ricorso straordinario presentato dall'archivista dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici signor Bussolino Ettore ed è stata annullata la decisione ministeriale 22 febbraio 1963, n. 3130, con la quale veniva dichiarato inammissibile il ricorso gerarchico proposto dal predetto impiegato avverso il provvedimento 13 novembre 1962, n. 4937/1, con cui il presidente del Magistrato per il Po respingeva l'istanza del ricorrente tendente ad ottenere la corresponsione dell'indennità prevista dall'art. 18 della legge 29 giugno 1951, n. 489, nella misura di un terzo.

(5)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del Monte di credito su pegno di Vicenza, di 2ª categoria, con sede in Vicenza

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio provvedimento in data 9 giugno 1960, con il quale il dott. Luigi Cavalloni venne confermato presidente del Monte di credito su pegno di Vicenza, di 2ª categoria, con sede in Vicenza;

Considerato che il predetto nominativo è scaduto di carica per compiuto periodo statutario;

Dispone:

Il dott. Luigi Cavalloni è confermato presidente del Monte di credito su pegno di Vicenza, di 2ª categoria, con sede in Vicenza, con decorrenza dalla data del presente provvedimento e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1964

Il Governatore: CARLI

(109)

Avviso di rettifica

Nel provvedimento del Governatore della Banca d'Italia 25 novembre 1964, concernente la nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di San Giorgio di Pesaro (Pesaro), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 dicembre 1964, n. 299, il nominativo: « Silvio De Santis » viene rettificato in: « Silvio De Santi ».

(61)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Concorso per esami a quattro posti di vice ragioniere nel ruolo di ragioneria della carriera di concetto del personale dei servizi amministrativi del Consiglio nazionale delle ricerche.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Veduta la legge 11 dicembre 1962, n. 1683, contenente norme relative al personale del Consiglio nazionale delle ricerche;

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione al testo unico sopra citato;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso per esami a quattro posti di vice ragioniere nel ruolo di ragioneria della carriera di concetto del personale dei servizi amministrativi del Consiglio nazionale delle ricerche.

Ferme restando le riserve di posti di cui all'art. 5, commi 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, tre dei predetti posti sono riservati ai dipendenti non di ruolo del Consiglio nazionale delle ricerche in servizio alla data del 22 dicembre 1962.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Gli aspiranti ai posti di cui al precedente articolo devono soddisfare alle seguenti condizioni:

A) essere in possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale.

Possono partecipare al concorso anche gli impiegati delle carriere esecutive del Consiglio nazionale delle ricerche che non siano in possesso del suddetto titolo di studio, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista od equiparata e siano muniti di diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

B) aver compiuto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande il diciottesimo anno di età e non oltrepassato il trentaduesimo.

Il limite massimo di età è elevato:

1) di anni due per coloro che siano coniugati alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque :

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati o internati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dai benefici di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

d) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

e) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

f) per i profughi dai territori esteri;

g) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

h) per i connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui alla legge 25 ottobre 1960, n. 1306;

3) il limite massimo di età è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valore militare o croce di guerra al valore militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa costituita da almeno sette figli viventi. Sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate nei numeri 2) e 3), purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) il limite massimo di età è protratto a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito senza modifiche nella legge 5 maggio 1949, n. 178. In ogni caso ed anche quando si possono cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

6) per gli assistenti ordinari di Università o di Istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività sia cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria. In ogni caso e anche quando si possano cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

7) il limite massimo di età è protratto a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, per il personale licenziato dagli Enti di diritto pubblico e da altri Enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi o messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

8) il limite massimo di età è elevato a 55 anni per i mutilati e invalidi ex militari di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati e invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati e invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati e invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati e invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati e invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate, indicate nell'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, per i mutilati ed invalidi in seguito a deportazione o internamento ad opera del nemico, per i mutilati ed invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, e per i mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

Non sono ammessi a fruire di tale beneficio gli invalidi assegnati alla nona e decima categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima della tabella A) allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e dalle voci 4), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) della tabella B) del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375;

9) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) degli impiegati civili di ruolo e non di ruolo del Consiglio nazionale delle ricerche e delle altre Amministrazioni dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorsi, qualora non abbiano raggiunto la maggiore età, in nessuna delle cause che ne impediscano il possesso;

e) avere sempre tenuta buona condotta civile e morale;

f) avere l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce;

g) avere assolto agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2, quinto comma, del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, nè possono parteciparvi, a norma dell'art. 128, secondo comma, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera d), dello stesso testo unico, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con provvedimento motivato del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche.

Art. 3.

Presentazione delle domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate al presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, redatte su carta bollata (si veda lo schema esemplificativo allegato al presente decreto) e firmate dagli aspiranti, dovranno pervenire al Consiglio nazionale delle ricerche - Ufficio del personale piazzale delle Scienze, 7, Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nelle domande gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) nome e cognome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data e il luogo di nascita. I candidati, che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal primo comma della lettera B) del precedente art. 2, dovranno indicare, al fine dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) di non aver riportato condanne penali. Le eventuali condanne penali ed i procedimenti penali eventualmente pendenti devono essere espressamente indicati, anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare;

h) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

Nelle domande gli aspiranti dovranno inoltre dichiarare di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

I dipendenti non di ruolo del Consiglio nazionale delle ricerche in servizio da data anteriore al 23 dicembre 1962, i quali, partecipando al concorso, intendano beneficiare della riserva di posti di cui al precedente art. 1, comma secondo, del presente bando, devono dichiarare esplicitamente nella domanda la loro qualità e la volontà di beneficiare della riserva predetta.

La firma, che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Per i dipendenti del Consiglio nazionale delle ricerche e delle

altre Amministrazioni statali, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Consiglio nazionale delle ricerche dopo il termine sopra indicato, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine stesso Non si terrà conto, inoltre, delle domande nelle quali risulti omessa od incompleta la dichiarazione del possesso dei requisiti necessari. Non si terrà conto, infine, delle domande nelle quali la firma degli aspiranti non risulti autenticata o vistata a norma del precedente comma.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dal competente ufficio del Consiglio nazionale delle ricerche.

Art. 4.

Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titoli di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 8.

Art. 5.

Programma degli esami

Il programma degli esami è stabilito come segue:

Prove scritte:

1) Elementi di economia politica e scienza delle finanze;

2) Ragioneria e contabilità generale dello Stato.

Prova orale:

La prova orale verte sulle materie oggetto delle prove scritte e comprende inoltre:

Elementi di diritto pubblico.

Art. 6.

Svolgimento degli esami

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme di cui al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Le prove scritte e quella orale del concorso avranno luogo a Roma. Ai candidati sarà data comunicazione in tempo utile del giorno, dell'ora e dei locali in cui tanto le prove scritte quanto quella orale saranno tenute.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per sostenere le prove scritte e quella orale i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta bollata con firma autenticata dal sindaco del Comune di residenza o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo del Consiglio nazionale delle ricerche o di altra Amministrazione statale;

c) tessera postale o carta d'identità;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se i candidati non avranno ottenuto in essa almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 7.

Graduatoria generale di merito e graduatoria dei vincitori

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti. ivi comprese quelle in favore dei dipendenti non di ruolo del Consiglio nazionale delle ricerche di cui all'art. 11, comma primo, della legge 11 dicembre 1962, n. 1683. A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5, comma quarto, del più volte citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso saranno approvate con decreto del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche.

Art. 8.

Documenti da produrre in seguito a richiesta del Consiglio nazionale delle ricerche per ottenere la precedenza o la preferenza in ordine alla inclusione nella graduatoria dei vincitori.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che possano far valere titoli validi ai fini dell'elevazione del limite massimo di età, o ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, devono far pervenire al Consiglio nazionale delle ricerche, Ufficio del personale, piazzale delle Scienze, 7, Roma, entro il termine perentorio di giorni venti dalla data del ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di questi titoli, redatti nella forma di seguito indicata:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943, attraversarono le linee nemiche ponendosi a disposizione di un Comando militare nazionale, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa munita di bollo di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare numero 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

b) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i mutilati e gli invalidi per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, o in dipendenza della guerra 1940-45, o della lotta di liberazione, o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane; i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini poltici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207; i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatto di guerra, nonchè i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1948, n. 467, ed i mutilati ed invalidi in seguito a deportazione od internamento ad opera del nemico; i mutilati ed invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

d) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

e) i mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dovranno esibire un certificato dell'Ufficio del lavoro della Provincia di residenza attestante l'iscrizione nel ruolo dei mutilati ed invalidi civili e la categoria professionale, rilasciato a norma dell'art. 6 della legge predetta;

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-1918, per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-45, o della lotta di liberazione, o dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953; gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche, di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei caduti dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta bollata rilasciato dal competente comitato provinciale della Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto. Gli orfani dei caduti per servizio dovranno produrre un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

g) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *c*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata del sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

h) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruisca di pensione;

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti indicati nella precedente lettera *f*), nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove e nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi bellici, dovranno esibire un certificato su carta bollata rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

l) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

m) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare l'attestazione su carta bollata del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri, di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, numero 1306, dovranno presentare i documenti previsti dallo stesso articolo della predetta legge;

n) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta bollata dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

q) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

r) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia, di cui alla precedente lettera *q*), di data non anteriore a tre mesi dalla sua presentazione, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

s) i concorrenti già appartenenti agli Enti di diritto pubblico ed agli altri Enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione a norma dell'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato su carta bollata rilasciato dall'Ufficio liquidazione del Ministero del tesoro, dal quale risultino il servizio prestato e la data in cui è cessato il rapporto di impiego con l'Ente soppresso;

t) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria, attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servzio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio, il certificato indicherà i motivi di tale cessazione;

u) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata dell'autorità militare.

I dipendenti non di ruolo del Consiglio nazionale delle ricerche che beneficiano della riserva di posti di cui all'articolo 1, comma secondo, del presente bando, non sono tenuti a documentare la loro qualità, che verrà accertata d'ufficio dall'Amministrazione.

Art. 9.
Documentazione di rito

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria generale di merito e dichiarati vincitori del concorso dovranno far pervenire al Consiglio nazionale delle ricerche, ufficio del personale, piazzale delle Scienze n. 7, Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

A) diploma originale del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso, di cui al precedente articolo 2, lettera *A*), ovvero copia di esso autenticata da notaio, cancelliere o segretario comunale o negli altri modi previsti dall'art. 6, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare, su carta bollata, il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma il candidato deve presentare il duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 99 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653;

B) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata.

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, se il candidato sia nato nel territorio della Repubblica ovvero se, essendo nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della competente autorità consolare. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I concorrenti che abbiano superato i 32 anni ed abbiano diritto alla elevazione di tale limite di età dovranno altresì presentare il relativo documento prescritto nell'art. 8, salvo che non vi abbiano già provveduto per i fini ivi considerati;

C) certificato di cittadinanza italiana su carta bollata rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine; da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

D) certificato di godimento dei diritti politici su carta bollata rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza.

Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici;

E) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica presso il Tribunale competente per territorio. Tale documento non può essere sostituito con certificato penale;

F) certificato medico su carta bollata rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica del candidato al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale ha concorso.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne farà menzione con la dichiarazione che la imperfezione stessa non menoma la attitudine all'impiego al quale ha concorso.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatto di guerra ed assimilati e per gli invalidi per servizio il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 21 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale ha concorso.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

G) documento militare: copia aggiornata dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa. Ciascun foglio di tali documenti deve essere munito di marca da bollo debitamente annullata.

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche i militari in congedo illimitato provvisorio (arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi, ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni), nonchè i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizi alle armi).

Gli ufficiali della Marina militare, i sottufficiali e il personale del Corpo equipaggi militari marittimi, che si trovino nelle condizioni indicate nei precedenti capoversi, devono presentare, rispettivamente, un estratto matricolare o un estratto del foglio matricolare.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva devono presentare un certificato di esito di leva rilasciato su carta bollata dal sindaco del Comune di origine o di residenza e vistato dal commissario di leva. Per gli appartenenti alla leva di mare il certificato di esito di leva deve essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

Coloro che non siano stati ancora sottoposti alla visita di leva devono produrre un certificato d'iscrizione nelle liste di leva rilasciato su carta bollata dal sindaco del Comune di origine o di residenza.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato di ufficio a norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato rilasciato su carta bollata dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) ed *F*) del presente articolo dovranno portare una data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma dello stesso articolo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 192, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risultati esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti ad Amministrazioni diverse dal Consiglio nazionale delle ricerche.

Art. 10.

Nomina in prova

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova con la qualifica di vice ragioniere.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Durante tale periodo avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale ai sensi dell'art. 33 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Trascorso il periodo di prova i vice ragionieri in prova, se riconosciuti idonei dalla Giunta amministrativa del Consiglio nazionale delle ricerche, saranno definitivamente confermati nell'impiego stesso. Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova gli impiegati non di ruolo del Consiglio nazionale delle ricerche che abbiano svolto mansioni proprie del ruolo di ragioneria della carriera di concetto dei servizi amministrativi.

Roma, addì 23 novembre 1964

Il Presidente: POLVANI

ALLEGATO

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta bollata

Al presidente del Consiglio nazionale delle ricerche - Ufficio del personale - Piazzale delle Scienze, 7. — ROMA

Il sottoscritto . . . .
nato a . . . . (provincia di . . . . . .)
il . . . . e residente in . . . .

(provincia di . . . .) via . . . .
chiede di essere ammesso al concorso per esami a quattro posti di vice ragioniere nel ruolo di ragioneria della carriera di concetto del personale dei servizi amministrativi del Consiglio nazionale delle ricerche.

Fa presente (1) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 2 del bando perchè (2) . . . .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali nel comune di (3) . . . .
di non aver riportato condanne penali e di non avere pendenti a proprio carico procedimenti penali (4), di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica Amministrazione, nè nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale e, per quanto riguarda gli obblighi militari (5) . . .
. . . .

Il sottoscritto dichiara, infine, di essere dipendente non di ruolo del Consiglio nazionale delle ricerche da data anteriore al 23 dicembre 1962 e quindi di voler beneficiare della riserva di posti di cui all'art. 1, comma secondo, del bando.

. . . lì, . . 1964

Firma . . .

Indirizzo presso cui si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. (6) . . . . . .

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titolo che dia diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) Coniugato senza prole, oppure con prole e con quanti figli viventi; combattente, militarizzato ed assimilato: partigiano combattente; deportato dal nemico: assimilato ai combattenti; profugo dalle ex colonie italiane, dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra; decorato al valore militare o promosso per merito di guerra; capo di famiglia numerosa; mutilato ed invalido militare o civile di guerra; mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra; mutilato ed invalido per servizio militare o civile; perseguitato, deportato ed internato per motivi politici o razziali; colpito da leggi razziali; licenziato da . . (indicare la denominazione dell'Ente soppresso ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404); dipendente di ruolo o non di ruolo del Consiglio nazionale delle ricerche o di altra Amministrazione statale; sottufficiale delle forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile.

(3) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha pronunziata; indicare anche i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Di avere già prestato servizio militare; ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva; ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante risiede. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678. Per i dipendenti del Consiglio nazionale delle ricerche e delle altre Amministrazioni statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(10338)

Concorso per esami a tre posti di vice segretario nel ruolo di segreteria della carriera di concetto del personale dei servizi amministrativi del Consiglio nazionale delle ricerche.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Veduta la legge 11 dicembre 1962, n. 1683, contenente norme relative al personale del Consiglio nazionale delle ricerche;

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione al testo unico sopra citato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a tre posti di vice segretario nel ruolo di segreteria della carriera di concetto del personale dei servizi amministrativi del Consiglio nazionale delle ricerche.

Ferme restando le riserve di posti di cui all'art. 5, commi primo e secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, due dei predetti posti sono riservati ai dipendenti non di ruolo del Consiglio nazionale delle ricerche in servizio alla data del 22 dicembre 1962.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Gli aspiranti ai posti di cui al precedente articolo devono soddisfare alle seguenti condizioni:

A) essere in possesso di un diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Possono partecipare al concorso anche gli impiegati delle carriere esecutive del Consiglio nazionale delle ricerche che non siano in possesso del suddetto titolo di studio, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista od equiparata e siano muniti di diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

B) aver compiuto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande il diciottesimo anno di età e non oltrepassato il trentaduesimo.

Il limite massimo di età è elevato:

1) di anni due per coloro che siano coniugati alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati o internati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dai benefici di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

d) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

e) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

f) per i profughi dai territori esteri;

g) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

h) per i connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui alla legge 25 ottobre 1960, n. 1306;

3) il limite massimo è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valore militare o croce di guerra al valore militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa costituita da almeno sette figli viventi. Sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate nei numeri 2) e 3), purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) il limite massimo di età è protratto a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito senza modifiche nella legge 5 maggio 1949, n. 178. In ogni caso ed anche quando si possono cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

6) per gli assistenti ordinari di Università o di Istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività sia cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria. In ogni caso e anche quando si possano cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

7) il limite massimo di età è protratto a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, per il personale licenziato dagli Enti di diritto pubblico e da altri Enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi o messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

8) il limite massimo di età è elevato a 55 anni per i mutilati e invalidi ex militari di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati e invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati e invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati e invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati e invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati e invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate, indicate nell'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, per i mutilati ed invalidi in seguito a deportazione o internamento ad opera del nemico, per i mutilati ed invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, e per i mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

Non sono ammessi a fruire di tale beneficio gli invalidi assegnati alla nona e decima categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamate dalla legge 3 giugno 1950, n. 375;

9) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) degli impiegati civili di ruolo e non di ruolo del Consiglio nazionale delle ricerche e delle altre Amministrazioni dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

C) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

D) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorsi, qualora non abbiano raggiunto la maggiore età, in nessuna delle cause che ne impediscano il possesso;

E) avere sempre tenuta buona condotta civile e morale;

F) avere l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce;

G) avere assolto agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2, quinto comma, del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, nè possono parteciparvi, a norma dell'art. 128, secondo comma, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), dello stesso testo unico, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con provvedimento motivato dal presidente del Consiglio nazionale delle ricerche.

Art. 3.

Presentazione delle domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate al presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, redatte su carta bollata (si veda lo schema esemplificativo allegato al presente decreto) e firmate dagli aspiranti, dovranno essere presentate o fatte pervenire al Consiglio nazionale delle ricerche - Ufficio del personale, piazzale delle Scienze, 7 - Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nelle domande gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) nome e cognome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data e il luogo di nascita. I candidati, che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal primo comma della lettera *B*) del precedente art. 2, dovranno indicare, al fine della ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) di non aver riportato condanne penali. Le eventuali condanne penali ed i procedimenti penali eventualmente pendenti devono essere espressamente indicati, anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

Nelle domande gli aspiranti dovranno inoltre dichiarare di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

I dipendenti non di ruolo del Consiglio nazionale delle ricerche in servizio da data anteriore al 23 dicembre 1962, i quali, partecipando al concorso, intendano beneficiare della riserva di posti di cui al precedente art. 1, comma secondo, del presente bando, devono dichiarare esplicitamente nella domanda la loro qualità e la volontà di beneficiare della riserva predetta.

La firma, che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Per i dipendenti del Consiglio nazionale delle ricerche e dello Stato, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Consiglio nazionale delle ricerche dopo il termine sopra indicato, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine stesso. Non si terrà conto, inoltre, delle domande nelle quali risulti omessa od incompleta la dichiarazione del possesso dei requisiti necessari. Non si terrà conto, infine, delle domande nelle quali la firma degli aspiranti non risulti autenticata o vistata a norma del precedente comma.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dal competente ufficio del Consiglio nazionale delle ricerche.

Art. 4.

Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titoli di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengano ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 8.

Art. 5.

Programma degli esami

Il programma degli esami è stabilito come segue:

Prove scritte:

1) Elementi di storia della scienza;

2) Elementi di diritto pubblico.

Prova orale:

La prova orale verte sulle materie oggetto delle prove scritte e comprende inoltre:

Elementi di diritto privato.

In aggiunta alle prove obbligatorie, il concorrente può chiedere di essere sottoposto a prove facoltative orali di lingue straniere e a prove facoltative pratiche di dattilografia e di stenografia.

Art. 6.

Svolgimento degli esami

Per lo svolgimento delle prove scritte e della prova orale si osserveranno le norme di cui al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Le prove scritte e quella orale del concorso avranno luogo a Roma. Ai candidati sarà data comunicazione in tempo utile del giorno, dell'ora e dei locali in cui tanto le prove scritte quanto quella orale saranno tenute.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione di cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per sostenere le prove scritte e quella orale i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta bollata con firma autenticata dal sindaco del Comune di residenza o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo del Consiglio nazionale delle ricerche o di una Amministrazione statale;

c) tessera postale o carta d'identità;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se i candidati non avranno ottenuto in essa almeno la votazione di sei decimi.

Per le prove orali facoltative di lingue e per le prove pratiche di dattilografia e stenografia il concorrente può beneficiare di un punto per ciascuna lingua e per ciascuna delle prove pratiche di dattilografia e di stenografia, purchè raggiunga su ciascuna prova la sufficienza di punti 0,60.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, dei punti ottenuti nella prova orale e dei punti eventualmente ottenuti nelle prove facoltative di lingue, dattilografia e stenografia.

Art. 7.

Graduatoria generale di merito e graduatoria dei vincitori

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti, ivi comprese quelle in favore dei dipendenti non di ruolo del Consiglio nazionale delle ricerche di cui all'art. 11, comma primo, della legge 11 dicembre 1962, n. 1683. A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5, comma quarto, del più volte citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso saranno approvate con decreto del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche.

Art. 8.

Documenti da produrre in seguito a richiesta del Consiglio nazionale delle ricerche per ottenere la precedenza o la preferenza in ordine alla inclusione nella graduatoria dei vincitori.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che possano far valere titoli validi ai fini dell'elevazione del limite massimo di età, o ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, devono far pervenire al Consiglio nazionale delle ricerche - Ufficio del personale - piazzale delle Scienze, 7 - Roma, entro il termine perentorio di giorni venti dalla data del ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di questi titoli, redatti nella forma di seguito indicata:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani e combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche ponendosi a disposizione di un Comando militare nazionale, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa munita di bollo di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare numero 202860/OD.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

b) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i mutilati e gli invalidi per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-45, o della lotta di liberazione, o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane; i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207; i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatto di guerra, nonchè i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1948, n. 467, ed i mutilati ed invalidi in seguito a deportazione od internamento ad opera del nemico; i mutilati ed invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

d) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione

strazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

e) i mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dovranno esibire un certificato dell'Ufficio del lavoro della Provincia di residenza attestante l'iscrizione nel ruolo dei mutilati ed invalidi civili e la categoria professionale, rilasciato a norma dell'art. 6 della legge predetta;

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-1918, per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-45, o della lotta di liberazione, o dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche, di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei caduti dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno presentare un certificato su carta bollata rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto. Gli orfani dei caduti per servizio dovranno produrre un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

g) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera c) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata del sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruiscono il padre o la madre;

h) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti indicati nella precedente lettera f), nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove e nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi bellici, dovranno esibire un certificato su carta bollata rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

l) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

m) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare l'attestazione su carta bollata del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai Prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri, di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare i documenti previsti dallo stesso articolo della predetta legge;

n) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia auteticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta bollata dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

q) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole, dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

r) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia, di cui alla precedente lettera q), di data non anteriore a tre mesi dalla sua presentazione, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

s) i concorrenti già appartenenti agli Enti di diritto pubblico ed altri Enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale soppressi e messi in liquidazione a norma dell'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato su carta bollata rilasciato dall'ufficio liquidazione del Ministero del tesoro, dal quale risultino il servizio prestato e la data in cui è cessato il rapporto d'impiego con l'Ente soppresso;

t) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria, attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso la Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio, il certificato indicherà i motivi di tale cessazione;

u) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata dell'autorità militare.

I dipendenti non di ruolo del Consiglio nazionale delle ricerche che beneficiano della riserva di posti di cui all'art. 1, comma secondo, del presente bando, non sono tenuti a documentare la loro qualità, che verrà accertata d'ufficio dall'Amministrazione.

Art. 9.

Documentazione di rito

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria generale di merito e dichiarati vincitori del concorso dovranno far pervenire al Consiglio nazionale delle ricerche - Ufficio del personale - piazzale delle Scienze n. 7 - Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

A) diploma originale del titolo di studio prescritto per la ammissione al concorso, di cui al precedente art. 2, lettera A, ovvero copia di esso autenticata da notaio, cancelliere o segretario comunale o negli altri modi previsti dall'art. 6, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare, su carta bollata, il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma il candidato deve presentare il duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 99 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653;

B) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata.

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, se il candidato sia nato nel territorio della Repubblica ovvero se, essendo nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della competente autorità consolare. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro degli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I concorrenti che abbiano superato i 32 anni ed abbiano diritto alla elevazione di tale limite di età dovranno altresì presentare il relativo documento prescritto nell'art. 8, salvo che non vi abbiano già provveduto per i fini ivi considerati;

C) certificato di cittadinanza italiana su carta bollata rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine; da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

D) certificato di godimento dei diritti politici su carta bollata rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici;

E) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio. Tale documento non può essere sostituito con certificato penale;

F) certificato medico su carta bollata rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica del candidato al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale ha concorso.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne farà menzione con la dichiarazione che la imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale ha concorso.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatto di guerra ed assimilati e per gli invalidi per servizio il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 21 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa ,e per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale ha concorso..

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

G) documento militare: copia aggiornata dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa. Ciascun foglio di tali documenti deve essere munito di marca da bollo debitamente annullata.

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche i militari in congedo illimitato provvisorio (arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi, ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni), nonchè i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione dei servizi alle armi).

Gli ufficiali della Marina militare, i sottufficiali e il personale del Corpo equipaggi militari marittimi, che si trovino nelle condizioni indicate nei precedenti capoversi, devono presentare, rispettivamente, un estratto matricolare o un estratto del foglio matricolare.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva devono presentare un certificato di esito di leva rilasciato su carta bollata dal sindaco del Comune di origine o di residenza e vistato dal commissario di leva. Per gli appartenenti alla leva di mare il certificato di esito di leva deve essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

Coloro che non siano stati ancora sottoposti alla visita di leva devono produrre un certificato d'iscrizione nelle liste di leva rilasciato su carta bollata dal sindaco del Comune di origine o di residenza.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato di ufficio a norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato rilasciato su carta bollata dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) ed *F*) del presente articolo dovranno portare una data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma dello stesso articolo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 192, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti ad Amministrazioni diverse dal Consiglio nazionale delle ricerche.

Art. 10.

Nomina in prova

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova con la qualifica di vice-segretario.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Durante tale periodo avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale ai sensi dell'art. 33 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Trascorsi il periodo di prova i vice-segretari in prova, se riconosciuti idonei dalla Giunta amministrativa del Consiglio nazionale delle ricerche, saranno definitivamente confermati nell'impiego stesso. Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova gli impiegati non di ruolo del Consiglio nazionale delle ricerche che abbiano svolto mansioni proprie del ruolo di segreteria della carriera di concetto dei servizi amministrativi.

Roma, addì 21 dicembre 1964

Il Presidente: POLVANI

ALLEGATO

(Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta bollata)

Al Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche - Ufficio del personale - Piazzale delle Scienze, 7 — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . . . .) il . . . . e residente in . . . . (provincia di . . . . .) via . . . . . . chiede di essere ammesso al concorso per esami a tre posti di vice segretario nel ruolo di segreteria della carriera di concetto del personale dei servizi amministrativi del Consiglio nazionale delle ricerche.

Fa presente (1) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 2 del bando perchè (2) . . . .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali nel comune di (3) . . . . di non aver riportato condanne penali (4), di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una

pubblica Amministrazione, nè nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del diploma di . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari (5) . . . . .

Il sottoscritto dichiara, infine, di essere dipendente (6) non di ruolo del Consiglio nazionale delle ricerche da data anteriore al 23 dicembre 1962 e quindi di voler beneficiare della riserva di posti di cui all'art. 1, comma secondo, del bando.

. . . . addì . . .

Firma . . . .

Indirizzo presso cui si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . . (7).

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titolo che dia diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) Coniugato senza prole, oppure con prole e con quanti figli viventi; combattente, militarizzato ed assimilato; partigiano combattente; deportato dal nemico; assimilato ai combattenti; profugo delle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; dai territori esteri; da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra; decorato al valore militare o promosso per merito di guerra; capo di famiglia numerosa; mutilato ed invalido militare o civile di guerra; mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra: mutilato ed invalido per servizio militare o civile; perseguitato, deportato ed internato per motivi politici o razziali; colpito da leggi razziali; licenziato da . . (indicare la denominazione dell'Ente soppresso ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404); dipendente di ruolo o non di ruolo del Consiglio nazionale delle ricerche; sottufficiale delle forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile.

(3) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data della sentenza e la autorità giudiziaria che l'ha pronunziata; indicare anche i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Di avere già prestato servizio militare; ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva; ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) Tale dichiarazione deve essere fatta soltanto da coloro che hanno effettivamente prestato servizio presso il Consiglio nazionale delle ricerche.

(7) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante risiede. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678. Per i dipendenti statali e del Consiglio nazionale delle ricerche è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(46)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Posti conferibili agli assistenti universitari ordinari mediante concorsi riservati, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177.

In ottemperanza al disposto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94, parte prima, del 20 aprile 1959, relativo al passaggio degli assistenti universitari ordinari mediante esame-colloquio nel ruolo di altre pubbliche Amministrazioni, il Ministero della pubblica istruzione, udite le Amministrazioni interessate, dà notizia che sono conferibili agli assistenti universitari medesimi, per l'anno 1965, nelle carriere previste dalla tabella allegata al succitato decreto, i seguenti posti:

Ministero delle finanze:

Direzione generale dogane e imposte indirette:

Carriera direttiva delle imposte di fabbricazione . . posti 11

Direzione generale del catasto e servizi tecnici erariali . . . . » 5

Amministrazione dei monopoli di Stato:

Direzione generale per i servizi degli affari generali e del personale:

Ruolo personale tecnico carriera direttiva:

a) branca « Coltivazioni e tabacchi » . . posti 1

b) branca « Manifatture tabacchi » . . » 9

c) branca « Sali e chinino » . . » 3

Ministero dell'industria e commercio:

Carriera direttiva (direttori) degli UU.PP.I.C. posti 9

Carriera direttiva capi ufficio statistica degli UU.PP.I.C. . » 6

Carriera direttiva (ingegneri) del Corpo delle miniere . » 2

Carriera direttiva amministrazione centrale . » 3

Ministero dei lavori pubblici:

Direzione generale affari generali e del personale:

Carriera tecnica direttiva degli ingegneri del Genio civile posti 17

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni:

Direzione centrale personale:

Ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni (tabella *c*) posti 4

Ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle costruzioni e degli impianti tecnologici (tabella *d*) » 1

Ministero della sanità:

Carriera medico provinciale in prova . . posti 8

Carriera veterinario provinciale . . » 1

Ministero dei trasporti:

Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione:

Carriera direttiva tecnica dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione posti 5

Carriera direttiva Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (concorso a posti di ispettore i.p.) » 4

Ministero della pubblica istruzione:

Direzione generale Accademie e biblioteche:

Carriera direttiva del personale delle biblioteche governative posti 5

Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi:

Carriera direttiva Amministrazione centrale » 6

Direzione generale antichità e belle arti:

Ruolo degli ispettori storici dell'arte . posti 1

Ruolo degli architetti . . . . » 5

Nei relativi bandi di concorso, che a cura delle Amministrazioni sopra indicate saranno pubblicati entro il corrente mese di gennaio saranno precisati i particolari requisiti richiesti e gli adempimenti necessari per la partecipazione ai concorsi medesimi.

In linea di massima i candidati debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:

1) siano nominati in seguito a concorso, ai sensi dell'art. 130 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore

(regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592) e successive modificazioni e del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, modificato e ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465, ed ulteriormente modificato con legge 18 marzo 1959, n. 349 (stato di servizio rilasciato dal Ministero della pubblica istruzione);

2) abbiano almeno 5 anni di continuato e lodevole servizio quali assistenti di ruolo (attestato di continuato e lodevole servizio del rettore), alla data della scadenza dei termini utili per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

3) siano assistenti ordinari presso le cattedre previste per ogni singola materia, dalla tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica, 16 aprile 1959, n. 177, o presso cattedre dichiarate equivalenti ai sensi del secondo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica medesimo.

Per la partecipazione ai concorsi suddetti, si prescinde dal limite di età.

L'esame consisterà in un colloquio vertente sulle materie che sono oggetto della prova orale del pubblico concorso il cui programma sarà precisato nel bando a cura delle Amministrazioni interessate. Quando il concorso preveda anche prove pratiche, il colloquio sarà integrato dalle medesime prove.

Il punto minimo necessario per il conseguimento della idoneità è di 7/10.

La graduatoria degli idonei sarà fatta secondo l'ordine dei punti riportati.

Le domande di ammissione ai concorsi riservati di cui al presente avviso, da redigersi in carta da bollo da L. 400 e corredate dei documenti di cui ai numeri 1) e 2), oltre quelli eventualmente richiesti dai rispettivi bandi, dovranno essere indirizzate alle Amministrazioni interessate, tramite l'Università o l'Istituto di istruzione superiore di appartenenza.

Roma, addì 16 dicembre 1964

Il Ministro: GUI

(368)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso a trenta posti di operaio verniciatore di 1ª categoria nel ruolo del personale operaio del Ministero della difesa-Aeronautica, indetto con decreto ministeriale 26 gennaio 1963.

Si dà notizia che nel Foglio d'ordine n. 35 del 10 dicembre 1964 è stato pubblicato il decreto ministeriale datato 22 settembre 1964, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1964, registro n. 34 Difesa-Aeronautica, foglio n. 360, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a trenta posti di operaio verniciatore nel ruolo del personale operaio del Ministero della difesa-Aeronautica, indetto con decreto ministeriale 26 gennaio 1963 e sono stati dichiarati i vincitori del concorso stesso.

(11685)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso a quaranta posti di operaio conducente di automezzi e trattori di 2ª categoria nel ruolo del personale operaio del Ministero della difesa-Aeronautica, indetto con decreto ministeriale 26 gennaio 1963.

Si dà notizia che nel Foglio d'ordine n. 35 del 10 dicembre 1964 è stato pubblicato il decreto ministeriale datato 16 settembre 1964, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1964, registro n. 34 Difesa-Aeronautica, foglio n. 362, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a quaranta posti di operaio conducente di automezzi e trattori nel ruolo del personale operaio del Ministero della difesa-Aeronautica, indetto con decreto ministeriale 26 gennaio 1963 e sono stati dichiarati i vincitori del concorso stesso.

(11686)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI SALERNO

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Salerno

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visti i decreti prefettizi in data 14 maggio 1957 entrambi n. 10943 Div. San., concernenti rispettivamente l'approvazione della graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Salerno alla data 30 novembre 1955, e l'assegnazione delle sedi ai vincitori;

Considerato che con decreto del Presidente della Repubblica in data 5 agosto 1963, registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 1963, registro n. 9 Sanità, foglio n. 363, è stato accolto il ricorso straordinario proposto dal dott. Bifone Vincenzo avverso i predetti decreti prefettizi;

Atteso che con decreto n. 1162 in data 22 settembre 1964, sono stati sostituiti due componenti della Commissione giudicatrice del concorso in questione ed il segretario e che la predetta Commissione ha provveduto alla formulazione della nuova graduatoria dei candidati risultati idonei, in ordine a quanto disposto dal citato decreto presidenziale del 5 agosto 1963;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità:

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei veterinari che hanno conseguito l'idoneità nel concorso per titoli ed esami a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Salerno al 30 novembre 1955, bandito con decreto prefettizio numero 23216 dell'11 maggio 1956:

1. Bifone Vincenzo	punti	54,885	su 100
2. Gabellini Sergio	»	52,639	»
3. Santalucia Riccardo	»	51,325	»
4. Bischetti Daniele	»	51,075	»
5. Bizzarro Pasquale	»	50,925	»
6. Strianese Vincenzo	»	50,847	»
7. Petti Luigi	»	50,757	»
8. Caprio Romolo	»	50,531	»
9. Verre Gaetano	»	50,393	»
10. Galeone Cosimo	»	50,243	»
11. Salerno Alberto	»	50,125	»
12. Paladino Ettore	»	50,001	»
13. D'Aniello Armando	»	49,918	»
14. Melone Fernando	»	49,906	»
15. Principe Michele	»	49,838	»
16. Cristalli Ilario	»	49,780	»
17. Falcone Angelcandrea	»	49,650	»
18. Rinaldi Giuseppe	»	49,396	»
19. Pilerci Pasquale	»	49,356	»
20. D'Antonio Renato	»	49,340	»
21. Negri Vincenzo	»	49,268	»
22. Dello Ioio Tristano	»	48,931	»
23. Carbonaro Mario	»	48,687	»
24. Raucci Antonio	»	48,350	»
25. Trabucco Aniello	»	48,231	»
26. Fioretti Luigi	»	47,731	»
27. De Pascale Carlo	»	47,687	»
28. De Remigis Fernando	»	47,481	»
29. Perrega Raffaele	»	46,725	»
30. Maiorano Umberto	»	46,593	»
31. Pesce Giovanbattista	»	46,437	»
32. Vitiello Enrico	»	46,237	»
33. Buonocore Andrea	»	46,025	»
34. Vinicio Gianfriglia	»	46,020	»
35. De Simone Franco	»	45,968	»
36. Girardi Pietro	»	45,250	»
37. Giurazzi Luigi	»	44,431	»
38. Iervoglini Francesco	»	44,337	»
39. Abate Giuseppe	»	44,187	»
40. Montemurro Nicola	»	44,100	»
41. Berchicchi Nicola	»	44,000	»

42. Boscia Severino	punti	44,000 su 1100
43. Damiano Nicola	»	44.000 »
44. D'Apolito Stefano	»	43,601 »
45. Vinciguerra Raffaele	»	43,387 »
46. Ioele Antonio	»	42,825 »
47. Trotta Michele	»	42,625 »
48. Nardovino Giovanni	»	42,503 »
49. Iervoglini Giuseppe	»	42,312 »
50. De Crinito Antonio	»	42,131 »
51. Lauri Vincenzo	»	42,000 »
52. Biondi Elio	»	41,812 »
53. Santilli Manlio	»	41,617 »
54. Miranda Luigi	»	41.525 »
55. Capasso Rocco	»	41,506 »
56. Apicella Vitantonio	»	41,418 »
57. Caniglia Giovanni	»	41,400 »
58. Cignarella Vincenzo	»	41,375 »
59. Mansi Luigi	»	41,225 »
60. Mandia Gerardo	»	41,136 »
61. Papaccio Antonio	»	41,020 »
62. Colucci Stefano	»	41.000 »
63. Schiavi Giuseppe	»	41,000 »
64. Zavaglio Giacomo	»	40,900 »
65. Celentano Giuseppe	»	40,382 »
66. Brifani Giustino	»	40,313 »
67. Santoriello Silvio	»	40,250 »
68. Taddeo Fernando	»	39,625 »
69. Sirsi Pasquale	»	39,493 »
70. Poeta Mario	»	39,145 »
71. Agresta Aniello	»	39,000 »
72. Ciarambino Andrea	»	39,000 »
73. Puzzuoli Rocco Luigi	»	39,000 »
74. Iula Sabino	»	38,968 »
75. Guarin Renato	»	37,500 »
76. Gorga Elio	»	35,556 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni consecutivi, all'albo di quest'Ufficio e dei Comuni interessati.

Salerno, addì 21 dicembre 1964

Il veterinario provinciale: FERRARA

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 5 agosto 1963, registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 1963, registro n. 9 Sanità, foglio n. 363, con il quale è stato accolto il ricorso straordinario proposto dal dott. Bifone Vincenzo avverso due decreti del prefetto di Salerno entrambi n. 10943 Div. San. del 14 maggio 1957 concernenti rispettivamente approvazione graduatoria e assegnazione delle sedi ai candidati risultati vincitori del concorso per titoli ed esami a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Salerno al 30 novembre 1955;

Visto il proprio decreto n. 1909 in data 21 dicembre 1964, con il quale viene approvata la nuova graduatoria dei candidati risultati idonei nel predetto concorso, formulata dalla competente Commissione giudicatrice in ordine a quanto disposto dal citato decreto presidenziale del 5 agosto 1963;

Ritenuta, pertanto, la necessità di disporre l'assegnazione delle *sedi ai candidati risultati vincitori, secondo l'ordine* della graduatoria e delle preferenze indicate da ciascuno di essi;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, numero 1265, e dil regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

I seguenti veterinari sono dichiarati vincitori del concorso sopra indicato per le condotte segnate a fianco di ciascuno di essi:

1) Bifone Vincenzo: comune di Capaccio;

2) Gabellini Sergio: Consorzio di Contursi-Palomonte-Oliveto Citra;

3) Santalucia Riccardo: Consorzio di Pollica-Stella Cilento-Omignano-Sessa Cilento-San Mauro Cilente;

4) Bischetti Daniele: comune di Acerno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Salerno, addì 21 dicembre 1964

Il veterinario provinciale: FERRARA

(154)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.